

**SCHWEIZER PRESSERAT
CONSEIL SUISSE DE LA PRESSE
CONSIGLIO SVIZZERO DELLA STAMPA**

Dominique von Burg, presidente
62 rte de Drize
1227 Carouge
dominique@von-burg.com

Relazione annuale 2010 del Consiglio svizzero della stampa

Al Consiglio di fondazione secondo l'art. 21 del Regolamento del Consiglio svizzero della stampa

Il paesaggio mediatico, inteso in senso lato, muta e si evolve notevolmente. È una realtà che non può lasciare indifferente il Consiglio della stampa e che su varie questioni lo ha indotto a mettere a punto la propria giurisprudenza. È un compito che lo terrà certamente occupato per molti anni. Durante la seduta plenaria del 1. settembre 2010, per esempio, il Consiglio ha adottato una presa di posizione generale sulla tutela della «privacy» in rapporto con il mondo web e specialmente le reti sociali (*social networks*) (43/2010, vedi in seguito). Nella stessa occasione è stato dato mandato alla 3. Camera di elaborare una presa di posizione sul problema della rettifica e della cancellazione di contenuti erronei su Internet e sulla gestione degli archivi elettronici. Il lavoro è in corso. Prossimamente, il Consiglio prevede di affrontare, senza attendere che sia presentato un reclamo, la questione dell'anonimato dei blog postati sui siti gestiti dai media. Una presa di posizione che tocca quest'ambito è stata d'altronde già adottata (64/2010, vedi in seguito). Un altro problema importante, non ancora affrontato ma che lo dovrà esserlo quanto prima, riguarda gli effetti delle sempre più intense modalità di collaborazione tra redazioni, visto che ormai diversi media dipendono da nuclei di produzione esterni ma utilizzati in comune. Il problema della responsabilità redazionale si presenta particolarmente acuto nel caso di siti online ai quali i contenuti affluiscono più o meno automaticamente. Esiste infine il problema del "giornalismo dei cittadini" (*citizen journalism*): la domanda è se sia (e in che misura) da integrare nei meccanismi di autodisciplina della professione, come avvenuto di recente in Germania.

Il Consiglio della stampa si occupa attivamente anche delle proprie relazioni esterne. Nel 2010, venti uditori hanno avuto accesso alle sedute camerali. Ricordo a questo proposito che una parte delle deliberazioni è già ora accessibile ai giornalisti o alle persone vicine alle professioni della comunicazione. Membri del Consiglio hanno preso contatto con nove redazioni. Ventitré tra le prese di posizione più importanti decise quest'anno sono state integrate da un sommario, per renderle più accessibili al grande pubblico. Delude invece la statistica, tenuta dal Segretariato, concernente la pubblicazione della notizia, da parte delle redazioni toccate da una decisione del Consiglio, e ciò benché il Preambolo della «Dichiarazione dei doveri e dei diritti» lo prescriva chiaramente. Il Consiglio auspica che il Consiglio della Fondazione si attivi in questo senso. Alcune delle prese di posizione più importanti hanno comunque

goduto di una eco mediatica notevole. Nelle due versioni di «Edito» sono stati pubblicati articoli relativi alla posizione assunta dal CSS sul rapporto tra Internet e vita privata. Non è stata invece, durante l'anno, organizzata una conferenza stampa. L'Annuario è uscito regolarmente all'inizio dell'estate.

Il numero dei reclami e delle prese di posizione è stabile da una decina di anni (la statistica è riportata più avanti). Una trentina di reclami risultavano ancora pendenti all'inizio del nuovo anno, nessuno tuttavia depresso più di nove mesi prima. Due casi sono tuttora aperti perché è stata chiesta una discussione nel Plenum: non accadeva da parecchi anni. Di seguito tracciamo il bilancio dei reclami e delle decisioni prese nel 2010, poi descriviamo l'evoluzione delle Direttive annesse alla «Dichiarazione dei doveri e dei diritti», infine diamo qualche informazione sui rapporti con le organizzazioni estere che si occupano di autodisciplina del giornalismo.

I. Numero dei reclami e delle violazioni

Nel 2010 i reclami presentati sono stati 83, nove più dell'anno precedente. Di questi, 12 sono rimasti senza seguito in quanto non confermati oppure ritirati.

Il numero delle prese di posizione ha raggiunto quota 65: sette in meno dell'anno precedente. 23 sono state elaborate dalle tre Camere, 41 dalla Presidenza, una è stata adottata in assemblea plenaria. La Presidenza, ricordiamo, non trasmette i reclami alle Camere quando non rispettano il regolamento, sono manifestamente infondati o toccano problematiche già trattate.

Quindici volte il Consiglio non è entrato in materia, sia perché il reclamo era manifestamente infondato, sia in quanto presentato oltre i termini, sia perché contemporaneamente era stata adita la giustizia ordinaria. Venti i reclami respinti, 27 le violazioni constatate della «Dichiarazione dei doveri e dei diritti», 3 le prese di posizione generiche.

II. Motivazioni di reclamo e di violazione

1. Contenuto dei reclami

Un'analisi quantitativa del contenuto dei reclami presentati nel 2010 consente la seguente ripartizione dei motivi di insoddisfazione del pubblico:

– I reclami più frequenti (36) si riferiscono al punto 3 della «Dichiarazione dei doveri e dei diritti»: 11 alla mancata consultazione della parte criticata, 9 alla omissione di elementi d'informazione importanti, 6 alla distorsione di una notizia, 5 a un riferimento scorretto alle fonti, 2 all'utilizzo degli archivi fotografici, 2 alla diffusione di voci non verificate, 2 a omissione dell'indicazione di un montaggio fotografico.

– Le mancanze relative al punto 7 della «Dichiarazione» sono state 33: per mancato rispetto della vita privata in 10 casi, per identificazione non giustificata (9 casi), per mancato rispetto della presunzione di innocenza (7), per accuse gratuite (5), per mancata protezione delle vittime o dei minori (2).

– Sempre riferito ai reclami presentati, il dovere di rispetto della verità sarebbe stato violato 28 volte.

– Al punto 5 della «Dichiarazione» si sono appuntati 21 reclami: 17 per omissione di rettifica, 4 sulle lettere alla redazione.

La quasi totalità dei reclami si riferiscono dunque ai punti 1, 3, 5 e 7 della «Dichiarazione dei doveri e dei diritti dei giornalisti». Nell'ordine seguono:

– nove denunce riguardanti il punto 8 (dignità delle persone, discriminazione);

– sei denunce il punto 2 (distinzione tra informazione e commento), due il pluralismo delle opinioni;

– sette riguardano il punto 4 (metodi sleali di indagine);

– tre il punto 9 (indipendenza del giornalista)

2. Violazioni accertate

L'analisi dei motivi delle violazioni accertate durante l'anno dimostra una volta ancora che è sul punto 7 della «Dichiarazione» (rispetto della vita privata) che i media si dimostrano meno rispettosi dei principi deontologici.

– il Consiglio ha constatato 12 violazioni del punto 7 della «Dichiarazione». In ordine di frequenza: per identificazione non giustificata (5 volte), per mancanza di rispetto della vita privata (5), per violazione del principio della presunzione di innocenza (2 volte).

– otto violazioni constatate riguardano il punto 3 della «Dichiarazione»: in 7 casi per mancata consultazione della parte oggetto di addebiti gravi, una volta la distorsione di una notizia, una volta l'omissione di elementi di informazione importanti.

– sette le violazioni constatate del punto 1 (rispetto della verità)

– sei le violazioni relative al punto 5 : mancata rettifica (4 volte), lettere alla redazione (2 volte).

– tre le violazioni relative al punto 4 : metodi sleali di inchiesta (2 volte), comportamento sleale in un contatto per la raccolta delle informazioni (1 volta).

– infine, 2 violazioni del punto 8 (dignità delle persone) e una riguardante il punto 10 (separazione fra testo e pubblicità).

III. Alcune prese di posizione significative

1. L'utilizzo dei dati personali da Internet non è sempre corretto

Di fronte alla diffusione crescente delle reti sociali, il Consiglio della stampa ha deciso di chiarire la propria posizione circa l'utilizzo di dati personali trovati su Internet. Si tratta certamente di informazioni e di documenti pertinenti alla sfera pubblica, nella misura in cui ognuno è in grado di accedervi. Tuttavia, a dipendenza del contenuto, talune informazioni conservano la loro natura privata. Prima di essere veicolate da altri media, tali informazioni devono essere verificate e la divulgazione corrispondere all'interesse pubblico. Va considerato il contesto in cui sono stati messi in rete. Su che tipo di sito ha voluto profilarsi l'autore? E l'autore, chi è? Uno svitato, un personaggio pubblico, un giornalista? Che scopo poteva avere di mettersi in vista così? (43/2010).

2. Se il messaggio non è firmato (giurisprudenza adattata)

Un lettore dell'«Oltner Tagblatt» si è rivolto al Consiglio della stampa protestando per gli insulti contenuti in messaggi anonimi che il giornale ha divulgato. Il reclamo ha dato occasione di modificare leggermente la giurisprudenza circa le lettere alla redazione. Con l'esplosione dell'interattività, lo stretto divieto di pubblicare scritti anonimi non regge più. Ormai, secondo il Consiglio della stampa, è consentito pubblicarli se non mettono in causa persone precise o non abusano della copertura per diffondere sospetti, falsità o insulti. La regola si applica anche per testi stampati (64/2010).

3. Accanimento mediatico

I media si sono letteralmente scatenati alla notizia dell'arresto di Carl Hirschmann, erede di un notevole patrimonio e proprietario di un locale notturno. L'interessato protestava soprattutto contro le testate della Ringier. Senza entrare in materia sul reclamo, di ampie proporzioni, il Consiglio della stampa ha espresso un parere di portata generale. Chi accetta il lato spettacolare della popolarità non deve lamentarsi quando si parla del lato opposto della medaglia. E l'accanimento mediatico non equivale, di per sé, a violazione del codice deontologico. Un richiamo alla responsabilità dei giornalisti e delle testate è tuttavia ritenuto necessario. Dovendosi ogni giorno mettere qualcosa di nuovo in pasto del pubblico, il rischio è di propalare voci non verificate senza che l'interessato possa mai esprimersi. Attenzione

dev'essere prestata anche agli effetti che un tale accanimento mediatico può avere sulla persona presa di mira (58/2010).

4. La foto sulla tomba appartiene alla sfera privata, anche se il cimitero è un luogo pubblico.

Per dare maggior risalto alla notizia della fine tragica del figlio del popolare scrittore Martin Suter, il «Blick» ha pubblicato in prima pagina la foto del ragazzo desunta dal ritratto posto sulla sua tomba in cimitero. Il giornale l'aveva addirittura venduta alla «Bild». Il giudizio del Consiglio della stampa è fermo e reciso: anche se accessibile al pubblico, una tomba appartiene alla sfera privata, tanto più che nel caso specifico la famiglia aveva dato prova di grande riserbo e lo scrittore stesso – per altro molto presente nei media – non ne aveva mai fatto cenno in pubblico (1/2010).

5. Sospettato di un crimine: la riconoscibilità dev'essere limitata agli elementi essenziali.

Nel caso dell'omicidio di una personalità pubblica vodese, che aveva destato grande scalpore, si viene a sapere che i sospetti cadono sul genere della vittima. Costui, una celebrità del mondo scientifico, è citato per nome. L'Ordine degli avvocati del Canton Vaud si rivolge al Consiglio della stampa: è violata – sostiene – la presunzione di innocenza. Il Consiglio non raccoglie questa indicazione: sia «24 Heures» sia «Le Matin» avevano chiaramente precisato che si trattava di sospetti. D'altra parte, tacere solo il nome non avrebbe avuto senso, perché l'omonimia del cognome ne rivelava l'identità. È invece insistendo sulla celebrità scientifica del sospettato che i media hanno sbagliato, estendendo senza giustificazione la cerchia delle persone al corrente del sospetto (22/2010).

6. La presunzione di innocenza dev'essere comunque citata.

Riferiva un titolo della NZZ, dopo un giudizio di prima istanza: «Il militante di sinistra Klaus Rosza condannato». Il fotografo era accusato di aver sputato addosso a un agente di polizia e di avergli dato del «nazista» negli incidenti seguiti all'occupazione dello stadio dell'Hardturm. Il Consiglio della stampa si è mostrato rigido circa l'obbligo di citazione della presunzione di innocenza. Basta che se ne faccia menzione, in un modo qualsiasi. Nel caso specifico, il giornale non aveva precisato – come necessario – che si trattava di un giudizio di prima istanza, perciò suscettibile di ricorso. Pur giudicando «eccessivo» il reclamo di Klaus Rosza, la redazione ha fatto successivamente sapere di aver dato disposizioni perché nelle cronache sulle sentenze di prima istanza sia sempre precisato che il giudizio non è definitivo. Soluzione che il Consiglio della Stampa – accogliendo il reclamo – giudica soddisfacente (40/2010).

7. La persona oggetto di addebiti gravi dev'essere informata in modo preciso.

Prima di divulgare un'accusa così grave contro Ludwig Minelli, fondatore di «Dignitas», la «NZZ am Sonntag» avrebbe dovuto informarlo in modo preciso circa gli addebiti che lo riguardavano (il mancato rispetto della volontà di una defunta). È vero che Minelli non vuole avere contatti con i giornalisti. Nella lettera che gli aveva rivolto, tuttavia, il giornalista menzionava troppo genericamente l'addebito, accennando unicamente alla volontà del Consiglio federale di disciplinare l'assistenza al suicidio e chiedendo spiegazioni circa il legame eventuale di «Dignitas» con il ritrovamento di urne cinerarie nel lago di Zurigo. In tal modo il Consiglio della stampa intende ribadire una giurisprudenza costante in materia (38/2010).

8. Non dev'essere necessariamente interpellata la persona messa in causa da una dichiarazione ufficiale.

Rispondendo a un'interpellanza sul «caso UBS», il Consiglio federale dichiarava che il «patron» della banca, Peter Kurer, aveva indorato la pillola, circa la situazione della banca, durante l'assemblea degli azionisti, ma anche che aveva buone ragioni per farlo. Il «Blick» titola: «Kurer dell'UBS ha imbrogliato». Il banchiere interpella il Consiglio della stampa e il Consiglio gli dà torto. Primo: per sé quel titolo corrisponde ai fatti. Secondo: non dev'essere necessariamente interpellata la persona messa in causa da una dichiarazione ufficiale (21/2010).

9. Non dev'essere necessariamente interpellata la persona oggetto di addebiti gravi se tali addebiti sono contenuti in un documento ufficiale, purché si precisi quando e dove.

Il periodico satirico «Vigousse» riferiva l'accusa di sottrazione di un importo di 23 milioni, rivolta a due cittadini del Canton Vallese, per la quale si era in attesa del processo. L'articolo strapazzava i due senza riguardo, usando termini come «grigous», «aigrefins» e «fripouilles». Non sono stati però i termini usati da «Vigousse» a scandalizzare il Consiglio della stampa («Vigousse» è una pubblicazione satirica e il pubblico sa quel che vale). A fare problema è il rimprovero mosso dai due a «Vigousse» di non averli interpellati. Il periodico aveva semplicemente indicato che si fondava su «documenti dell'inchiesta». Tali documenti, secondo il Consiglio della stampa, avrebbero dovuto essere citati con maggior precisione, oppure alle persone in causa si sarebbe dovuto concedere di rispondere alle accuse (57/2010).

10. Chi informa un giornalista non ha il diritto di bloccare la pubblicazione solo perché l'articolo non gli conviene.

Erano stati i genitori a informare un giornalista del «Tages-Anzeiger» del caso di una loro figliola resa gravemente handicappata da un errore commesso da una levatrice. C'era stata condanna penale, ma il risarcimento del danno stava dando luogo a una procedura interminabile. Avendo l'impressione che l'articolo – sottoposto loro dal giornalista prima della pubblicazione – li descriveva un po' troppo come avidi di denaro, i genitori ne chiedevano la non-pubblicazione. Il giornale pubblicò il servizio, avendo cura di tacere l'identità degli interessati. Al reclamo presentato dai genitori il Consiglio della stampa ha riposto negativamente. Rivolgersi a un giornalista per rivelargli una situazione dimostra una volontà di uscire allo scoperto. L'informazione può essere ritirata solo se col giornale tale eventualità è stata concordata in anticipo (42/2010).

11. La libertà di commento non autorizza la distorsione dei fatti

«Chi vota contro i minareti vota pure in favore della tortura e apre la porta al genocidio: ecco quello che vuole dire lei, Signor Binswanger!» La frase è tolta da un editoriale del «Blick am Abend» contro un giornalista del «Magazin». Nel reclamo presentato al Consiglio della Stampa, Binswanger fa notare che la critica distorce completamente il senso del suo commento. Certamente, nell'articolo si criticava l'UDC – in quanto promotrice dell'iniziativa contro l'edificazione di minareti – e si obiettava contro l'opinione che la volontà popolare debba comunque essere rispettata. Ma lo spunto era preso da un commento dello storico Georg Kreis, secondo il quale con quel criterio, negli anni Trenta, sarebbe stata accettabile anche un'iniziativa contro gli Ebrei. Esulava dunque dall'intenzione dell'articolista accusare di genocidio gli attuali sostenitori della iniziativa anti-minareti. Il Consiglio della stampa ha dato ragione a Binswanger: il commento (per libero che sia) non deve distorcere il senso di una citazione (25/2010).

12. Giurisprudenza meglio precisata circa l'embargo

Il Consiglio della stampa ha colto l'occasione offerta da un reclamo della «Neue Luzerner Zeitung» contro la Cancelleria di Stato del Canton Lucerna per precisare la sua dottrina circa l'embargo. I media sono ormai tutti attrezzati per dare le notizie contemporaneamente e nel tempo più breve, perciò l'embargo su una notizia oggi si giustifica solo in vista di una manifestazione o di una conferenza stampa. L'embargo non ha più senso in quanto inteso – come un tempo – per garantire parità di trattamento tra i diversi organi d'informazione (52/2010).

IV. Aggiornamento delle Direttive

Nel corso della riunione plenaria del 1. settembre 2010, il Consiglio della stampa ha deciso un aggiornamento della Direttiva 8.2 (Divieto di discriminazione), allo scopo di renderla meglio praticabile. Il nuovo testo sarà valido dal 1. luglio 2011.

Il 1. luglio 2010 sono entrate in vigore le Direttive aggiornate relative alla cifra 7 (Rispetto della privacy).

V. L'incontro di Amsterdam dell'AIPCE

Il presidente e il segretario del Consiglio svizzero della stampa hanno partecipato, dal 3 al 6 novembre, al XII Incontro dell'AIPCE (Alliance of Independent Press Councils of Europe) che ha avuto luogo ad Amsterdam. Al convegno sono intervenuti 76 delegati di 37 Paesi diversi, a dimostrazione della continua crescita di questo organismo.

L'essenziale del convegno è stato dedicato a uno scambio di informazioni tra i consigli, diversi tra loro per organizzazione, prassi e competenze. Una evidente convergenza si nota attualmente sul principio dell'autodisciplina in materia di etica. Lo sviluppo – si potrebbe parlare di esplosione – dei nuovi media è stato l'argomento più discusso.

Dominique von Burg
Febbraio 2011.